

Procedura Aperta n. 516/ACU/2023 per l'affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti provenienti dalla predetta attività.

CUI: S07494740637202200; CIG: A003BD941C

Verbale n. 1 del 13 settembre 2023

In data 13 settembre 2023 alle ore 10.20 si è riunito, in seduta pubblica telematica, presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. sita in Napoli in via Ponte dei Francesi 37/d, il seggio di gara presieduto dal dott. Carlo Lupoli, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato dalla dott.ssa Annachiara De Rosa in qualità di segretario verbalizzante.

Premesso

- 1) che ASIA, con decisione a contrarre n. 125 del 7 agosto 2023 del proprio Amministratore Unico ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di una procedura telematica aperta per l'affidamento, per un periodo di 24 mesi, del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti provenienti dalla predetta attività mediante stipula di un accordo quadro da concludersi con un unico operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 3) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA - con bando pubblicato sulla GUUE il 14 agosto 2023, GU/S S155 494642-2023-IT - ha indetto la procedura aperta telematica n. 516/ACU/2023 avente ad oggetto *“il servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti provenienti dalla predetta attività”*;
- 4) che il bando di gara è stato inoltre pubblicato, per estratto, sulla GURI n. 93 del 14 agosto 2023 e sui seguenti quotidiani: Metropolis e Il Messaggero del 14 agosto 2023 e Roma del 26 agosto 2023;
- 5) che entro il termine di scadenza della procedura *de qua*, fissato per il giorno 12 settembre 2023 ore 12.00, hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
 - ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE S.R.L. (codice fiscale 04230500615, partita IVA 04230500615), con sede legale in San Nicola La Strada (CE) Via Cadorna, 7;
 - EDIL AMBIENTE PAGNOZZI S.R.L. (codice fiscale 01130780628, partita IVA 01130780628) con sede legale in Pannarano (BN) Piazza dei Martiri, 6;
 - ECOLOGICA SANNITA S.R.L. (codice fiscale 01709140626, partita IVA 01709140626) con sede legale in San Nicola Manfredi (BN) Via ZI S. Maria Ingrisone, SNC;
 - ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. (codice fiscale 02388450641, partita IVA 02388450641) con sede legale in Quadrelle (AV) Via Don Luigi Sturzo, 18;
 - ECOCE S.R.L. (codice fiscale 07229741215, partita IVA 07229741215) con sede legale in Giugliano in Campania (NA) Via Nuova Sant'Antonio 27/3;

- CU.MA S.R.L. (codice fiscale 00840400949, partita IVA 00840400949) con sede legale in Isernia (IS) Via Umbria, 169;
 - COSMARI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L. (codice fiscale 01124680594, partita IVA 01124680594) con sede legale in Cisterna di Latina (LT) Via Grotte di Nottola, 6;
 - B. ENERGY S.P.A. (codice fiscale 04939710630, partita IVA 01375541214) con sede legale in Torino (TO) Via Bertolotti, 7;
- 6) che il bando GUUE al punto IV.2.7, prevede che le offerte sarebbero state aperte in data 13 settembre 2023, alle ore 10.00;

*** **

Tanto premesso, in data 13 settembre 2023 alle ore 10.20, il Presidente avvia la prima seduta pubblica telematica e ricorda che nel corso della seduta odierna si verificherà che la documentazione amministrativa dei concorrenti sia completa e conforme a quanto previsto al paragrafo 16 del disciplinare di gara.

Il Presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, avvia le operazioni di gara con la registrazione del seggio e l'attivazione della seduta pubblica, così da renderla visibile a ciascun concorrente che voglia effettuare il login.

Si procede allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Cosmari Gestioni Ambientali Srl (C.F./P.IVA 01124680594) e si prende atto che:

- l'operatore economico ha dichiarato nella Parte II, sezione D rubricata "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*" del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per il "*servizio di pulizia, spurgo delle condotte fognarie, dei pozzi, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti generati dalla predetta attività*" nella misura del 50% dell'importo contrattuale.

Il seggio rileva, inoltre, che:

- nell'esaminare il Modello 2 (Dichiarazione Integrativa) il concorrente, al punto 1, ha ommesso di riportare i dati identificativi dei soggetti componenti il collegio sindacale, del preposto alla gestione tecnica e dell'amministratore unico del socio di maggioranza i cui nominativi risultano dalle visure camerali acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante, per conto dei quali il legale rappresentante della società deve dichiarare l'insussistenza di cause di esclusione automatica così come disciplinato dall'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il concorrente ha prodotto una garanzia provvisoria che, pur essendo conforme allo schema tipo vigente, reca i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigenza del quale è stata bandita la presente procedura di gara;

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara dispone di attivare, nei confronti del concorrente *de quo*, il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, invitando il concorrente a trasmettere:

- 1) una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, sottoscritta digitalmente, contenente le generalità dei soggetti componenti il collegio sindacale, del preposto alla gestione tecnica e dell'amministratore unico del socio di maggioranza, per conto dei quali lo stesso deve rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione automatica così come disciplinato dall'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

2) una garanzia provvisoria aggiornata al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Ecologica Aliperti Srl (C.F./P.IVA 02388450641) e, in particolare, rileva che:

- nella Parte II, sezione D rubricata “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento*” del DGUE l’operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per il “*servizio di pulizia, spurgo delle condotte fognarie, dei pozzi, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi e impianti aziendali, trasporto ad impianto e trattamento (inteso come recupero e smaltimento) dei rifiuti generati dalla predetta attività*” nella misura del 60% sull’importo contrattuale. Il seggio di gara rileva che il ricorso all’istituto del subappalto, così come disposto all’art. 119 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è possibile solo se la prevalente esecuzione del servizio è effettuata a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il concorrente potrà far ricorso all’istituto secondo le disposizioni della testé citata disciplina.
- nella Parte III, sezione A rubricata “*Cause di esclusione automatica*” il legale rappresentante risponde positivamente ai seguenti quesiti “*L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 94, comma 5, lett.a del Codice)?*” e “*L’operatore è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (Articolo 94, comma 5, lettera e)*” fornendo però chiarimenti su questioni pregresse la cui rilevanza, ai fini della partecipazione alla gara, è lasciata alla valutazione della Stazione Appaltante. Il seggio di gara prende atto di quanto dichiarato dal concorrente ritenendo che i fatti non inficiano l’affidabilità del concorrente.
- nella Parte III, sezione B rubricata “*Cause di esclusione non automatica*” il legale rappresentante risponde negativamente al quesito “*L’operatore ha commesso gravi illeciti professionali di cui all’art.95 co.1 lett.e del Codice tenuto conto delle fattispecie di cui all’art.98 co.3 del Codice?*” fornendo però chiarimenti in riferimento a pregresse vicende inerenti a fatti che possono essere oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante. Il seggio di gara prende atto di quanto dichiarato ritenendo le circostanze non ostative alla partecipazione alla presente procedura di gara.

Il seggio rileva, inoltre, che:

- nell’esaminare il Modello 2 (Dichiarazione Integrativa) il concorrente, al punto 1, ha ommesso di riportare i dati identificativi del responsabile tecnico il cui nominativo risulta dalla visura camerale acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante, per conto del quale il legale rappresentante della società deve dichiarare l’insussistenza di cause di esclusione automatica così come disciplinato dall’art. 94 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l’operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria secondo uno schema non conforme al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 “*Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative*” e, altresì, riscontra che la stessa polizza non è adeguata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara dispone di attivare, nei confronti del concorrente *de quo*, il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, invitando il concorrente a trasmettere, mediante piattaforma telematica:

- 1) una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, sottoscritta digitalmente, contenente le generalità del responsabile tecnico, per conto del quale lo stesso deve rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione automatica così come disciplinato dall'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) una garanzia provvisoria conforme allo schema di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 "Contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in vigore dal 29 dicembre 2022, nonché aggiornata al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Edil Ambiente Pagnozzi Srl (C.F./P.IVA 01130780628) e, in particolare, rileva che:

- nella Parte II, sezione D rubricata "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto;

Il seggio rileva, inoltre, che:

- l'operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria secondo uno schema non conforme al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 "Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative" e, altresì, reca i riferimenti al d.lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigore del quale è stata bandita la presente procedura di gara.
- l'operatore economico non ha attestato l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 che, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, deve essere corredata alla domanda di partecipazione di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara.

In ragione dei suesposti rilievi, il seggio di gara, ritiene di dover disporre, nei confronti del concorrente *de qua*, l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, invitando il concorrente a trasmettere:

- 1) una garanzia provvisoria conforme allo schema di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 "Contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in vigore dal 29 dicembre 2022, nonché aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici;
- 2) un documento che comprovi il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00. L'assolvimento di tale imposta deve avvenire nelle modalità di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato il seggio di gara, completa l'esame della restante documentazione amministrativa del concorrente *de quo*, di cui ne attesta la completezza e la conformità rispetto a quanto previsto dalla *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Alle ore 13.00 il seggio di gara sospende i lavori.

Alle ore 13:30 riprendono i lavori della seduta.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Ecoce Srl (C.F./P.IVA07229741215) e, in particolare, rileva che:

- nella Parte II, sezione D rubricata “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*” del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto;
- nella Parte III, sezione A rubricata “*Cause di esclusione automatiche*” del DGUE il legale rappresentante ha risposto negativamente al quesito “*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 94, comma 2 del Codice)*” precisando in un allegato denominato “*Dichiarazione art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023*” che “*nei propri confronti è stata emessa informativa antimafia dalla Prefettura di Napoli in data 09.01.2023 che in data 24.02.2023 è stata sospesa ex lege in virtù del decreto del Tribunale di Napoli – Misure di Prevenzione n.30/2023 di approvazione della misura del controllo giudiziario ex art.34 bis commi 6 e 7 d.lgs. 159/2011, con conseguente iscrizione nell'elenco delle imprese in white list tenuto dalla Prefettura di Napoli. Per mero tuziorismo e completezza espositiva si comunica che, quali provvedimenti meramente consequenziali alla emanazione del provvedimento interdittivo del 09.01.2023, venivano revocati i seguenti appalti:*

 - *Comune di Capodrise, revoca aggiudicazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Capodrise (Ce) – Cig. 8225815D44 impugnata innanzi la TAR Campania con rg 247/23;*
 - *Comune di Ottaviano, revoca aggiudicazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Ottaviano per anni cinque – CIG 9114082A63, impugnata innanzi la TAR Campania con rg 896/23;*
 - *Comune di Portico di Caserta, revoca aggiudicazione definitiva Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ed altri servizi di igiene urbana del Comune di Portico di Caserta per anni cinque (5) CUP 69I2200100004 – CIG 9347484BCF, impugnata innanzi la TAR Campania con rg 1063/23;*
 - *Asia Napoli Spa, esclusione partecipazione procedura aperta n. 492/ACU/2022 – affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulose assimilabili al cartone provenienti da raccolta selettiva (CER 15 01 01) prodotti sul territorio del Comune di Napoli – Lotto 1 – CIG 9408189B29, impugnata innanzi la TAR Campania con rg 1212/23;*
 - *Comune di Mondragone, esclusione procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di trattamento e prelievo di ingombranti ed altri materiali derivanti dalla differenziata - CIG 92214884A1, impugnata innanzi la TAR Campania con rg 1280/23;*
 - *Comune di Cercola, esclusione partecipazione gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e gestione del centro di raccolta comunale, con ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e del D.M. 23/06/2022 per il Comune di Cercola (Na) – Cig: 94248185DA.”*

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara, con riferimento alle su citate dichiarazioni, prendendo atto che il concorrente è stato ammesso al controllo giudiziario ex art. 34 bis del d. lgs. 159/11 e che lo stesso risulta iscritto nelle *white list* della Prefettura di Napoli, con decorrenza 24 febbraio 2023 e scadenza 23 febbraio 2025, rileva che, sul punto, non sussiste una causa di esclusione dalla presente procedura di gara;

Il seggio rileva, inoltre, che:

- la marca da bollo del valore di € 16,00, allegata dall'operatore economico ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 a corredo della domanda di partecipazione, non è

stata annullata così come disposto dall' art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: *"L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro"* al fine di evitare il riutilizzo.

- l'operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria recante i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigore del quale è stata bandita la presente procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara, ritiene di dover disporre, nei confronti del concorrente *de quo*, l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, invitando il concorrente a trasmettere, mediante piattaforma telematica:

- 1) marca da bollo adeguatamente annullata così come disposto dall' art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: *"L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro"* al fine di evitare il riutilizzo.
- 2) una garanzia provvisoria aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente B. Energy Srl (C.F. 04939710630, P.IVA 01375541214) e, in particolare, rileva che l'operatore economico:

- nella Parte II, sezione D rubricata *"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento"* del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto nella misura consentita dalla legge precisando, poi, di voler subappaltare il servizio di trasporto nel Modello 1 (Domanda di Partecipazione).

Il seggio rileva, inoltre, che:

- l'operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria recante i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigore del quale è stata bandita la presente procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara, ritiene di dover disporre, nei confronti del concorrente *de qua*, l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, invitando il concorrente a trasmettere una garanzia provvisoria aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Espurghi San Nicola Service Srl (C.F./P.IVA 04230500615) e, in particolare, rileva quanto segue:

- nella Parte II, sezione D rubricata *"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento"* del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto;

Il seggio rileva, inoltre, che:

- nell'esaminare il DGUE nella Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. A rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA il legale rappresentante ha omesso di rispondere al seguente quesito *"I soggetti di cui all'art.94, comma 3 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra, e per i quali sussiste ancora un periodo di esclusione ai sensi dell'art.96 del Codice?"*;

- nella Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. B rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA il legale rappresentante ha ommesso di rispondere al seguente quesito “L’operatore ha commesso gravi illeciti professionali di cui all’art.95 co.1 lett.e del Codice tenuto conto delle fattispecie di cui all’art.98 co.3 del Codice “;
- nella Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. B rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA il legale rappresentante ha erroneamente cassato il seguente quesito “L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti? (Art.95 comma 2, del Codice)”.
- nell’esaminare il Modello 2 (Dichiarazioni Integrative) rileva che il legale rappresentante ha cassato il seguente quesito “che l’operatore economico non è destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;” disallineandosi con quanto precedentemente dichiarato all’interno del DGUE sollevando dubbi sulla reale portata della dichiarazione che intende rendere;
- l’operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria recante i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigore del quale è stata bandita la presente procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara dispone, nei confronti del concorrente *de qua*, l’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e per l’effetto invita il concorrente a:

- 1) trasmettere nuovamente il DGUE avendo cura di rispondere ai seguenti quesiti:
 - “I soggetti di cui all’art.94, comma 3 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra, e per i quali sussiste ancora un periodo di esclusione ai sensi dell’art.96 del Codice? riportato nel DGUE, Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. A rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA.
 - “L’operatore ha commesso gravi illeciti professionali di cui all’art.95 co.1 lett.e del Codice tenuto conto delle fattispecie di cui all’art.98 co.3 del Codice “riportato nel DGUE, nella Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. B rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA.
 - “L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti? (Art.95 comma 2, del Codice)” riportato nel DGUE, nella Parte III dedicata alle cause di esclusione (art. 94 -98 del Codice), sez. B rubricata CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA;
- 2) trasmettere nuovamente il Modello 2 (Dichiarazioni Integrative) avendo cura di indicare se sussiste o meno la “sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008“;
- 3) trasmettere una garanzia provvisoria aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente Cu.Ma Srl (C.F./P.IVA 00840400949) e, in particolare, ha rilevato quanto segue:

- nella Parte II, sezione D rubricata *“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”* del DGUE, l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per i servizi di trasporto e videoispezione. In particolare, all'interno della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di *“subappaltare le seguenti prestazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente Trasporto e servizi di videoispezioni per la quota del 100%”*. Il seggio di gara rileva che il ricorso all'istituto del subappalto, così come disposto all'art. 119 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è possibile solo se la prevalente esecuzione del servizio è effettuata a cura dell'aggiudicatario. Pertanto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il concorrente potrà far ricorso all'istituto secondo le disposizioni della testé citata disciplina.

Il seggio rileva, inoltre, che:

- nell'esaminare il Modello 1 (Domanda di Partecipazione) il legale rappresentante al punto 5 ha omissso di dichiarare, quanto richiesto come requisito di esecuzione al paragrafo 10 del disciplinare di gara *“garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; approntare tutte le misure necessarie a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”*;
- l'operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria recante i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigenza del quale è stata bandita la presente procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara dispone, nei confronti del concorrente *de qua*, l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e per l'effetto invita l'operatore:

- 1) trasmettere nuovamente il Modello 1 (Domanda di Partecipazione) avendo cura di rendere la dichiarazione in ordine a *“garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; approntare tutte le misure necessarie a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”* posta a garanzia di tutela economica e normativa dei lavoratori impiegati nell'appalto così come disciplinato dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) a trasmettere una garanzia provvisoria aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

Il seggio di gara prosegue allo sblocco telematico ed al conseguente esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 8 Ecologia Sannita Srl (C.F./P.IVA 01709140626) e, in particolare, rileva che:

- nella Parte II, sezione D rubricata *“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”* del DGUE, l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per i servizi di nolo a caldo delle attrezzature nella misura del 10% sull'importo contrattuale, indicando anche il nominativo del subappaltatore, incumbente, comunque, non richiesto in questa fase della procedura.

Il seggio rileva, inoltre, che:

- la marca da bollo del valore di € 16,00 allegata dall'operatore economico ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 a corredo della domanda di partecipazione, non è stata annullata così disposto dall' art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: *“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”* al fine di evitare il riutilizzo.
- l'operatore economico ha prodotto una garanzia provvisoria recante i riferimenti al d. lgs. 50/2016 abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in vigenza del quale è stata bandita la presente procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara dispone, nei confronti del concorrente *de quo*, l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e per l'effetto invita l'operatore a trasmettere:

- 1) marca da bollo adeguatamente annullata così come disposto dall' art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale:
"L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro" al fine di evitare il riutilizzo.
- 2) una garanzia provvisoria aggiornata alla normativa introdotta con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che regola la nuova disciplina giuridica dei contratti pubblici.

Ad eccezione di quanto innanzi rilevato, il seggio attesta la completezza e la conformità della restante documentazione rispetto a quanto previsto nella *lex* di gara. Pertanto il concorrente *de quo* viene ammesso con riserva.

I lavori terminano alle ore 16.30.

Del che è verbale.

Il seggio di gara

Il Presidente

dott. Carlo Lupoli



Il segretario verbalizzante

dott.ssa Annachiara De Rosa

